

L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.

Publicata nel B.U. Calabria 1° febbraio 2010, n. 2, suppl. straord. 8 febbraio 2010, n. 3.

Art. 1

Modificazioni e integrazioni all’articolo unico della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1.

1. La numerazione “Articolo unico” è sostituita dalla seguente: “Art. 1”.
 2. Al secondo comma dell’articolo 1, dopo le parole “fissato in cinquanta” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il Presidente della Giunta regionale”
 3. Al termine del comma 4 dell’articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: “, nonchè le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali ⁽³⁾.”
-

(3) Periodo aggiunto dall’*art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l’*art. 2 della medesima legge*).

Art. 2

Integrazioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1.

1. Dopo l’*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2

Composizione delle liste regionali.

1. All’*articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione”;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nove dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”.

2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l’elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

Art. 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale";

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)." ⁽⁴⁾;

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)";

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero

2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo”;

f) al quattordicesimo comma le parole “ai sensi dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’*articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*”;

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all’*art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*.».

(4) Lettera così modificata dall’*art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l’art. 2 della medesima legge).

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Tabella A

**Modello della parte interna della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio e del
Presidente della Giunta della Regione Calabria**

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista provinciale 1 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 10 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista provinciale 2 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 11 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 3 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 12 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 4 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 13 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 5 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 14 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 6 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 15 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 7 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 16 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 8 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 17 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 9 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 18 (Voto di preferenza)	

Tabella B

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del
Presidente della Giunta della Regione Calabria

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA**

.....
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(Denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE **BOLLO
DELLA
SEZIONE**

.....